



Regione Toscana

**Testo unico
della Regione Toscana
sui diritti e le politiche
per le persone con disabilità**



Regione Toscana

Testo unico
della Regione Toscana
sui diritti e le politiche
per le persone con disabilità

Relazione introduttiva

Il perché di un riassetto in questo ambito

Il tema del riassetto delle disposizioni normative secondo schemi organici, assieme al più ampio argomento della semplificazione normativa, che include anche aspetti come la “buona scrittura” delle leggi, rappresenta una delle principali sfide che lo Stato e le Regioni sono chiamati ad affrontare affinché il proprio ordinamento sia all’altezza dei compiti loro assegnati dalla Costituzione e dalle Carte che, a livello sovranazionale, ci si è impegnati a rispettare.

La presente bozza di Testo unico nasce dalla collaborazione fra la Regione Toscana e le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, dopo un’intensa fase partecipativa che ha visto otto successive stesure ed è stata coordinata da esperti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Tutto ciò, nella consapevolezza del rapporto fra l’effettività della tutela dei diritti costituzionalmente sanciti e la miglior qualità del sistema normativo, unito ad una volontà riformatrice per un’operazione non di solo riassetto ma anche al superamento di storture del sistema vigente.

Più in generale, un Testo unico regionale sulla disabilità vuole impostare ed accompagnare concretamente quel cambio di cultura della disabilità che, nel solco tracciato dalla Costituzione, porti finalmente ad una concezione davvero orientata ai diritti della persona, e della persona con disabilità. È questo cambio culturale che s’intende agevolare con uno strumento giuridico di riassetto, che possa poi risultare la base sulla quale innestare riforme ulteriori.

È nella Costituzione, si ribadisce, che è possibile trovare l’ispirazione di un intervento che s’incentra sui diritti della **persona**, la cui centralità è costante nel testo. Proprio tale centralità, del resto, rischia invece di venire meno con una normativa “episodica”, fatta magari di “sperimentazioni” che poi interrompono a metà un cammino faticosamente iniziato.

Persona, quindi, ma anche **salute, scuola, lavoro** (che nell’ottica costituzionale è molto più che svolgere una mera attività): queste alcune tra le “parole chiave” che ispirano il testo.

Non esiste nella realtà la disabilità come concetto astratto: la presente bozza vuol sottolineare come, appunto, esistano persone con differenti disabilità, ciascuna diversa dall’altra. E più ancora e soprattutto, ciascuna persona con disabilità ha diritto a veder rispettata la propria peculiare storia e le proprie aspirazioni, inclinazioni e progetti. Nella bozza si parla di vita indipendente, un concetto d’importanza primaria, finora oggetto di sperimentazione che s’intende invece contribuire a rendere stabile, fornendo qui anche la base per interventi futuri.

Qualche parola sul tema del riordino normativo in generale: fin dagli anni '70, a livello statale è stata costante la percezione del ruolo del riassetto di settore nel complessivo quadro del sistema delle fonti, accelerando la perdita di centralità dei Codici “storici” (civile e penale in primo luogo) a favore di una legislazione speciale di dettaglio. Lo studio del fenomeno si è poi quasi sempre incrociato con le già citate istanze di semplificazione e qualità della normativa in senso ampio, seguendone da presso le varie fasi che si sono succedute, fino appunto alla consapevolezza dell'importanza del riordino mediante raccolte normative organiche, sia a livello statale che regionale, essendo ormai le problematiche comuni a questi due livelli, soprattutto nel caso di settori, come quello della tutela dei diritti delle persone con disabilità, nei quali le competenze regionali sono particolarmente ampie.

Per quanto riguarda la Regione Toscana, in materia di disabilità si contano oggi più di 270 atti diversi, collocati in vario modo nel sistema delle fonti: dalla legge a – ed è la gran parte – singoli decreti o delibere di Giunta. All'interno di un contesto così frammentato e contraddistinto da provvedimenti puntuali, miranti a risolvere una determinata situazione in un determinato momento, è ben difficile impostare politiche di lungo corso che non siano improntate alla “sperimentazione”, un concetto in sé importante per il progresso degli strumenti di tutela ma che necessita di un quadro chiaro per non risultare controproducente.

Da un punto di vista di politica del diritto, risistemando enunciati normativi all'interno di un sistema organico si va a guidare in maniera assai più stringente l'opera dell'interprete; l'ordinamento “ricomposto” si fa meno puntiforme e frammentario, quindi potenzialmente più efficace nella tutela dei diritti, aumentando la capacità d'incidenza sulla realtà.

È evidente inoltre il ruolo cruciale del riassetto a presidio del principio di legalità, gravemente minato in ogni sua declinazione proprio da quella dispersione e quindi “oscurità” dell'ordinamento che la stessa Corte Costituzionale ha denunciato fin dalla fine degli anni Ottanta.

Tramite questo Testo unico, s'intendono inserire in un insieme organico le disposizioni contenenti norme a tutela dei diritti della persona con disabilità, che vanno ad inserirsi armonicamente accanto alle norme organizzative, opportunamente riordinate. Essendo approntato tramite procedure di partecipazione e confronto con le associazioni portatrici d'interesse delle persone disabili, aspetto sul quale si ritornerà a più riprese nella presente relazione, il Testo unico intende appunto porsi come uno strumento al contempo di riordino ma anche migliorativo della normativa regionale vigente.

Del resto, nell'ambito appena descritto di un riassetto settoriale, si è inteso però non dare tale concetto per scontato: in un'ottica orientata soprattutto ai diritti ed alla loro effettività, si è inteso “tagliare” trasversalmente l'agire pubblico, incentrando il testo sulla persona del destinatario,

adottando una prospettiva volta a cogliere il complesso (e la complessità) degli interventi ma, soprattutto, della volontà e delle aspirazioni della persona con disabilità.

Si è poi scelto di non inserire nel Testo Unico le disposizioni di cui alla l.r. n. 66 del 2008 sulla non autosufficienza, sia per i problemi di coordinamento che ciò avrebbe potuto comportare che per l'esigenza, sottolineata anche dalle Associazioni, d'impostare una riflessione sul superamento del concetto stesso.

Il prisma dell'eguaglianza sostanziale

Come si avrà modo di ribadire trattando partitamente del testo, in un'ottica costituzionalmente orientata si è inteso dare rilievo al principio di eguaglianza sostanziale, sancito nell'art. 3 della Costituzione stessa, il che si traduce, in pratica, nella costante attenzione a tenere insieme l'enunciazione dei diritti con l'implementazione delle politiche volte alla loro tutela. Nel contesto attuale, e trattandosi di una legge regionale, non si è ritenuto opportuno inserire “nuovi” cataloghi di diritti fondamentali in forma solenne, quanto piuttosto richiamare spesso – ed anche su questo lo stimolo delle Associazioni è stato fondamentale – un documento come la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, e procedere ad una specificazione di come tali diritti possano, dall'ottica delle competenze regionali, essere sostanziate nella vita di ogni giorno, dall'accertamento della condizione di disabilità alla rimozione delle barriere architettoniche.

Al contempo, si è ritenuto opportuno dare un particolare rilievo a tre aspetti, rubricati appunto sotto il titolo “eguaglianza sostanziale”: salute, lavoro, istruzione. Tre diritti fondamentali, appunto, il pieno godimento dei quali da parte delle persone con disabilità richiede un'azione di sistema tra i diversi poteri pubblici e tra il pubblico ed il privato.

Il significato profondo della “Repubblica democratica fondata sul lavoro” si concretizza nel legame, nel nostro sistema costituzionale, tra la centralità della persona umana e la centralità del lavoro stesso: nel lavoro si realizza infatti la sintesi tra il principio personalista e quello solidarista, in quanto il lavoro è la connotazione che identifica e qualifica la condizione umana. Riconoscere la dignità della persona umana significa quindi riconoscere dignità alla condizione umana di lavoratrice e di lavoratore.

Peraltro, sul versante della salute è doveroso qui sottolineare la particolare incidenza sulle persone con disabilità dei disagi dovuti alle lunghe liste d'attesa per le prestazioni sanitarie: ciò rischia di aggravare la condizione stessa di disabilità. Si sottolinea anche l'opportunità, in successivi interventi di riforma che si spera possano venir propiziati anche dalla presente bozza, dell'implementazione di percorsi di assistenza negli ospedali per la persona con disabilità.

Nel quadro così delineato, nel testo non si menziona l'ISEE per determinare la quota di compartecipazione ai costi degli interventi; con tale scelta s'intende sottolineare la necessità di un ripensamento di tale strumento, che – se può avere senso per prestazioni socio-sanitarie per così dire “accessorie” – rischia invece, allorché lo si adotti come sbarramento per la garanzia di servizi essenziali, di menomare i diritti della persona che ne abbisogna, spostando una volta di più l'accento sul versante finanziario rispetto a quello – appunto – del diritto ad una vita che rispetti le proprie aspirazioni.

Del resto, è il caso di sottolineare con forza che la persona con disabilità finisce per pagare, nella vita quotidiana, un'occulta “tassa sulla disabilità” dovuta sia alle maggiori spese da sostenere che all'impossibilità di mettere in atto i comuni accorgimenti per ridurre le spese. Si pensi, ad esempio, al caso paradossale della benzina, ovviamente necessaria all'autovettura di un disabile, che per molti aspetti ne è una vera e propria protesi. Ebbene, la pompa di benzina, non potendo il disabile utilizzare il self-service, più economico, ma solo il servito, si trasforma per essa in una umiliazione invece di una facilitazione, economica ma non solo.

Al contempo, pur se non è questa la sede per approfondimenti ulteriori, occorre menzionare le recentissime sentenze Tar Lazio nn. 2454-2458-2459 del 2015, che hanno svolto un'incisiva azione demolitoria circa punti qualificanti della disciplina.

In definitiva, quindi, l'effettivo reddito della persona con disabilità necessita di ben più delicate ponderazioni e – si ribadisce – in ogni caso l'elemento di compartecipazione non può comprimere diritti costituzionalmente tutelati: questo è un elemento politico forte, che si segnala e ce un'operazione ad ampio spettro come questo Testo unico regionale intende sollevare con forza, pur se il riparto di competenze tra Stato e Regioni ne impedisce in tal sede una ridefinizione.

La partizione del Testo unico

In primo luogo, la divisione in Titoli e Capi: gli otto Titoli vanno a comporre un quadro organico di disposizioni. Il primo, Finalità e definizioni, coerentemente con la natura di un Testo unico, inquadra gli aspetti appunto teleologici e definatori preliminari rispetto alle previsioni successive. Nell'ottica indicata nel paragrafo precedente, il Titolo II è però subito dedicato, nella volontà di dare ad essa un particolare rilievo “topografico” all'Eguaglianza sostanziale delle persone con disabilità, nei termini precisati e che si preciseranno. Il Titolo III è dedicato all'Accertamento della condizione di disabilità, in quanto – come è stato fatto notare dalle Associazioni – si tratta di uno snodo fondamentale, costituendo di fatto il momento di accesso alle prestazioni di welfare. Il Titolo IV, più lungo degli altri, è dedicato all'Accessibilità, nella sua visione più ampia: dalla rimozione

delle barriere architettoniche alla libertà di movimento nel suo complesso. Anche il Titolo V mira a dare la plastica rappresentazione della volontà di un approccio onnicomprensivo e non esclusivamente sanitario alle questioni della vita della persona con disabilità: sotto la rubrica di Vita indipendente, si raccolgono previsioni solo apparentemente eterogenee, ma volte piuttosto – in sinergia con quanto previsto dalle altre parti del Testo unico, e dalla normativa statale – a fornire appunto un quadro quanto più possibile completo delle politiche da implementare per garantire il rispetto delle esigenze e delle aspirazioni della persona con disabilità.

Il Titolo VI, con un approccio particolarmente innovativo, mira a dare risalto ad un aspetto che rischia di essere trascurato, e che invece rappresenta un aspetto rilevante per il pieno esplicarsi della personalità: la Partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e sportiva.

Il Titolo VII, Partecipazione alle politiche regionali concernenti la disabilità, intende invece inserire nel contesto del Testo unico un strumento di costante confronto e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, e più in generale il più attivo coinvolgimento delle associazioni portatrici d'interesse nell'implementazione delle politiche a favore delle persone con disabilità.

Chiude il Testo unico un Titolo dedicato al coordinamento e all'abrogazione di quanto ivi confluito, con una significativa modifica alla legge istitutiva del Difensore civico, in vista della sua qualificazione anche quale garante delle persone con disabilità.

Le scelte compiute

Come si è quindi accennato, gli artt. 1, 2 e 3 compiono uno sforzo definitorio al fine d'inquadrare anzitutto le finalità del Testo unico, e poi i principali apparati concettuali sui quali esso si basa. L'idea che muove tali definizioni è quella di una visione onnicomprensiva della persona con disabilità, mettendo in particolare risalto alcuni aspetti (come la preferenza, ove possibile, per l'assistenza domiciliare) pur senza escludere la possibilità d'integrazione in via interpretativa. Al contempo, si è ritenuto opportuno porre in particolare evidenza, con l'art. 4, l'impegno della Regione per l'informazione e la sensibilizzazione circa i diritti della persona con disabilità.

Nell'ottica già menzionata di attenzione all'eguaglianza sostanziale, ed all'affermazione di alcuni diritti in particolare, con l'art. 5 si pone l'accento sul diritto alla salute, che necessita di azioni positive anche a livello regionale per poter conoscere la piena esplicazione ove sia coinvolta una persona con disabilità: si esplicitano, in particolare, il diritto di non discriminazione in base alla propria condizione e il diritto al consenso informato per ogni prestazione.

Gli articoli 6 e successivi trattano – e non è un accostamento casuale – di formazione e lavoro: l'idea sottesa è quella del nesso particolarmente stretto che deve legare i due aspetti, risultando in generale una questione aperta per il nostro Paese, e rappresentando una sfida in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità, considerando le peculiari difficoltà che il mondo del lavoro pone loro. Per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, si utilizza (art. 7) un termine indubbiamente impegnativo come il verbo “garantire”, a significare il più forte impegno della Regione per il diritto della persona con disabilità di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato. A questo proposito, s'introduce la presenza di figure professionali, opportunamente formate, che facilitino l'inserimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro, fungendo cioè da mediatori e mettendo la persona stessa in condizione di cogliere le opportunità, sempre nel rispetto delle sue competenze e delle sue aspirazioni. Tutto ciò ferma restando la necessità di prevedere – e lo si esplicita – appositi progetti per l'inserimento della persona con disabilità non scolarizzata.

Gli articoli da 9 a 12 disciplinano il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e il Tavolo regionale permanente per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, previsto inizialmente da un protocollo di intesa dell'agosto 2013: il Testo unico pare essere una buona occasione per stabilizzarlo e farlo diventare anch'esso sede di confronto. Anche in questo caso, si esplicita la necessità (art.12) di un'attività istituzionale di raccolta dati sulle politiche.

Per quanto riguarda invece l'accertamento della condizione di disabilità, l'art. 13 punta ad un approccio innovativo, che faccia propri – come sollecitato dalle Associazioni portatrici d'interessi delle persone con disabilità – i criteri delineati dall'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), adottandone la concezione di supporto pratico e operativo alla progettazione personalizzata sulla base di una visione globale della persona. Il tentativo è quello di superare la concezione della disabilità come problema di natura medico-legale, come impostata nelle fonti sulle quali ci si è basati per il Testo unico. L'articolo 15, coerentemente con la scelta di procedere con un Testo unico, è conservativo rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale vigente: s'intende tuttavia impostare il superamento del modello (esclusivamente) sanitario, ponendo le basi per una successiva riforma che possa cambiare la natura essenzialmente medica delle Commissioni.

L'aspetto dell'onerosità dell'intervento del medico di fiducia della persona con disabilità, ai fini di non costituire un ulteriore aggravio per la stessa, necessita di apposita copertura e – come tale – dovrà essere oggetto di valutazione di compatibilità finanziaria; si tratta tuttavia di un'importante innovazione, fortemente sollecitata dalle Associazioni.

Peraltro, è il caso di sottolineare con forza come le Commissioni di accertamento risultino oggi particolarmente onerose per le finanze pubbliche.

Si specifica che l'atto della commissione d'accertamento debba essere motivato, per quanto vi sarebbe, comunque, tale necessità ex l. n. 241/90.

All'art. 16 s'inserisce, come sollecitato dalle Associazioni, una possibilità di ricorso amministrativo. Ciò ha l'indubbio vantaggio di una prima possibilità di ricorso che non richiede particolari formalità, il che può compensare il ritardo nell'accesso al ricorso giurisdizionale che ciò può comportare.

L'art. 17 prevede una serie di misure volte a semplificare i procedimenti concernenti l'accertamento, anche utilizzando le tecnologie telematiche.

All'interno del successivo Titolo IV, dedicato – come si diceva – all'accessibilità nel senso più ampio del termine, trovano anzitutto spazio (Capo I, artt. 18-24) le misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 2 dell'art. 22 rinvia alla legge di bilancio. Si tratta indubbiamente di un fattore condizionante, ma lo spirito qui vuol essere garantista: posto cioè che gli interventi regionali non possono non muoversi all'interno della disponibilità di bilancio, s'intende ribadire e specificare la necessità di prevedere poste specifiche ai fini qui indicati. Si prevedono poi, sempre in quest'ottica di garanzia dell'effettività, dei termini per l'adozione degli atti da parte dei Comuni.

Il capo successivo (artt. 25-31) concerne l'accessibilità delle civili abitazioni ove risiedano persone con disabilità: qui l'innovazione maggiore è data da un forte incremento dell'entità delle sanzioni previste in caso di mancato adeguamento ai piani di abbattimento delle barriere.

Il Capo III è poi dedicato alla specificazione dell'accessibilità come libertà di movimento e mobilità personale.

Il Titolo V, dedicato alla Vita indipendente, assomma in sé una serie di interventi: oltre all'affermazione di una concezione ampia ed ispirata direttamente alla Convenzione ONU (art. 39), si delinea la programmazione a tutto tondo degli interventi per la vita indipendente (art. 40).

La parte relativa all'abilitazione e alla riabilitazione risulta particolarmente innovativa: l'art. 42 disegna un approccio completamente basato sul progetto personalizzato rispetto alle esigenze e la volontà della persona con disabilità, nella volontà di delineare abilitazione e riabilitazione come un percorso complesso che deve tenere insieme aspetti e competenze diversificati. Gli articoli da 43 a 46 sono appunto funzionali all'attuazione di questo approccio, nel tentativo poi d'internalizzare nei processi decisionali regionali la rapida evoluzione delle tecnologie del settore.

Viene poi inserito un Capo II per delineare Percorsi di avvicinamento alla vita indipendente, con un *focus* in particolare sulle basi giuridiche per il c.d. durante e dopo di noi.

Il Titolo VI (artt. 49-52) mira a dare un' autonoma rilevanza all' aspetto della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale (nel senso più ampio del termine) e sportiva, che la disabilità stessa può rendere difficoltose ove implicino, ad esempio, l' accesso a luoghi determinati. In particolare, si prevede che la Regione non solo vigili sull' accessibilità dei luoghi preposti, ma si attivi per la stipula di protocolli d' intesa con il variegato mondo, pubblico e privato, che ruota attorno alle attività culturali e sportive, in modo da garantire – anche in questo caso – un' attuazione del diritto che non sia limitata a singoli aspetti, quanto piuttosto ad un' idea di “partecipazione” che tenga sotto di sé i più diversi aspetti.

Qui si sottolinea in particolare – e il Testo unico ne dà conto prevedendo l' adozione di specifici protocolli, ma la questione dovrebbe avere una risposta a livello statale, anche dati i profili tributari – la problematica dell' accesso a circoli che prevedano tessere per entrare nei locali, dato che la persona con disabilità può avere necessità di essere accompagnata da un assistente personale non necessariamente iscritto al circolo stesso.

Il Titolo VII è innovativo, nel ridisegnare un organo, anche a partire da esperienze esistenti, che abbia il principale compito di monitorare l' attuazione delle previsioni del Testo unico. Uno dei principali problemi del nostro sistema normativo è quello dell' attuazione delle previsioni legislative, a partire dal profilo dell' adozione degli atti subordinati: partendo dal presupposto che il ricorso ad essi sia assolutamente irrinunciabile proprio per dare forza al testo legislativo senza appesantirlo di dettagli suscettibili di rapido cambiamento, si prevede qui un *panel* qualificato ed indipendente che possa denunciare l' inattuazione di quanto solennemente affermato nel testo legislativo. Si prevede altresì esplicitamente la gratuità di tale incarico.

Al termine, il Titolo VIII dovrà prevedere l' abrogazione esplicita delle disposizioni raccolte nel Testo unico (se ne indicano già alcune) al fine di non ingenerare dubbi interpretativi, ma anche una significativa modifica alla legge regionale d' istituzione del Difensore civico, volta a sottolineare il rilievo della persona con disabilità nella sua attività, in vista di un successivo, dettagliato intervento di rango legislativo che ne delinei esplicitamente le peculiari competenze quale Garante delle persone con disabilità.

TITOLO I – Finalità e definizioni

- ART. 1 – **Oggetto e finalità**
- ART. 2 – **Definizione di disabilità**
- ART. 3 – **Definizione di politiche per la disabilità**
- ART. 4 – **Attività informativa e di sensibilizzazione**

TITOLO II – Eguaglianza sostanziale delle persone con disabilità

- ART. 5 – **Diritto alla salute**
- ART. 6 – **Diritto all'istruzione e alla formazione**
- ART. 7 – **Diritto al lavoro delle persone con disabilità**
- ART. 8 – **Disciplina regionale dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità**
- ART. 9 – **Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità**
- ART. 10 – **Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità**
- ART. 11 – **Tavolo regionale permanente per il diritto al lavoro delle persone con disabilità**
- ART. 12 – **Raccolta dati sull'istruzione e sull'attività lavorativa delle persone con disabilità**

TITOLO III – Accertamento della condizione di disabilità

- ART. 13 – **Accertamento della condizione di disabilità**
- ART. 14 – **Accertamento della condizione di disabilità**
- ART. 15 – **Commissione unica di accertamento della condizione di disabilità**
- ART. 16 – **Accertamento, revisione e ricorso amministrativo**
- ART. 17 – **Semplificazione delle procedure**

TITOLO IV – Accessibilità

Capo I – Misure di accessibilità

- ART. 18 – **Definizione e misure di accessibilità**
- ART. 19 – **Eliminazione delle barriere architettoniche**
- ART. 20 – **Ambito di applicazione**
- ART. 21 – **Normativa tecnica**
- ART. 22 – **Competenze regionali**
- ART. 23 – **Progetti sperimentali per l'abbattimento delle limitazioni all'accessibilità**
- ART. 24 – **Competenze dei Comuni**

Capo II – Contributi regionali per l'accessibilità delle civili abitazioni ove risiedano persone con disabilità

- **ART. 25 – Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità**
- **ART. 26 – Interventi ammessi ai contributi regionali**
- **ART. 27 – Regolamento regionale relativo alle domande di contributo**
- **ART. 28 – Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche**
- **ART. 29 – Sanzioni**
- **ART. 30 – Norme finanziarie relative all'abbattimento delle barriere architettoniche**
- **ART. 31 – Accessibilità e governo del territorio**

Capo III – Libertà di movimento e mobilità personale

- **ART. 32 – Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico**
- **ART. 33 – Programma di adeguamento del trasporto pubblico**
- **ART. 34 – Superamento della necessità di preavviso**
- **ART. 35 – Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi e contributo per l'adattamento dei veicoli**
- **ART. 36 – Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali e contributo per l'adattamento dei veicoli**
- **ART. 37 – Cani-guida per non vedenti**
- **ART. 38 – Trasporto sociale**

TITOLO V – *Vita indipendente*

Capo I – Principi e interventi per la vita indipendente

- **ART. 39 – Diritto alla vita indipendente**
- **ART. 40 – Programmazione degli interventi per la vita indipendente**
- **ART. 41 – Integrazione socio-sanitaria**
- **ART. 42 – Abilitazione e riabilitazione**
- **ART. 43 – Principi in materia di ausili, tecnologie assistive e protesiche**
- **ART. 44 – Catalogo regionale delle tecnologie assistive**
- **ART. 45 – Tecnologie e percorso di assistenza personalizzato**
- **ART. 46 – Monitoraggio degli interventi**

Capo II – Percorsi di avvicinamento alla vita indipendente

- ART. 47 – **Durante e dopo di noi**
- ART. 48 – **Requisiti minimi strutturali e standard qualitativi dei servizi per il dopo di noi**

TITOLO VI – *Partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e sportiva*

Capo I – Partecipazione alla vita culturale

- ART. 49 – **Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e sportiva**
- ART. 50 – **Partecipazione delle persone con disabilità ad attività artistiche**
- ART. 51 – **Accessibilità dei beni culturali e dei siti d'interesse turistico**
- ART. 52 – **Diritto delle persone con disabilità alla pratica sportiva**

Titolo VII – *Partecipazione alle politiche regionali concernenti la disabilità*

- ART. 53 – **Laboratorio regionale per le disabilità**
- ART. 54 – **Competenze**
- ART. 55 – **Gratuità dell'incarico**

Titolo VIII – *Norme di coordinamento e abrogazioni*

- ART. 56 – **Integrazioni alla disciplina del Difensore civico regionale**
- ART. 57 – **Disposizioni abrogative e di salvaguardia**

TITOLO I Finalità e definizioni

ART. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, in armonia con la disciplina statale e dell'Unione europea vigente e in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 32, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Strasburgo nel 2007, con il presente Testo Unico garantisce e disciplina i diritti e le politiche per le persone con disabilità.

2. Scopo del presente Testo unico è, in particolare:

- a) garantire la dignità, i diritti e le libertà fondamentali ad ogni persona con disabilità, sulla base dei principi d'eguaglianza, non discriminazione e solidarietà;
- b) prevenire e rimuovere condizioni e barriere che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile;
- c) disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, come definite dal presente Testo unico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si ispira in particolare ai principi di:

- a) autodeterminazione delle persone con disabilità;
- b) esigibilità delle prestazioni;
- c) inclusione e partecipazione piena ed effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale;
- d) rispetto e piena integrazione sociale delle persone con disabilità, anche promuovendo a tal fine specifiche attività di formazione;
- e) parità di opportunità;
- f) accessibilità,
- g) non discriminazione di genere;
- h) sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e della preservazione della loro identità.

ART. 2

Definizione di disabilità

1. Ai fini del presente testo unico s'intendono per persone con disabilità coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di uguaglianza.

2. La Regione ispira le proprie politiche ad una concezione della disabilità basata sul primato della persona e della sua dignità, da realizzare, a partire dal rapporto con il proprio ambiente, anche al fine del pieno inserimento nella vita sociale.

3. L'accertamento della condizione di disabilità avviene secondo quanto disposto dal Titolo III del presente Testo unico.

ART. 3

Definizione di politiche per la disabilità

1. Le politiche per le persone con disabilità consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'autodeterminazione e l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, al fine di promuovere la piena inclusività.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell' articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, la Regione comprende tra gli interventi e i servizi per le persone con disabilità:

- a) il potenziamento dei servizi domiciliari e degli interventi di sostegno ad ogni persona con disabilità e ai suoi familiari, mediante forme di assistenza personale, ivi compresa quella necessaria a consentire alla persona con disabilità di vivere nella società e di inserirvisi. Tale assistenza potrà essere attivata sia in forma diretta che indiretta, mediante progetti d'intervento a carattere personalizzato finalizzati all'assistenza, al sostegno e allo sviluppo dell'autodeterminazione, nonché alla piena valorizzazione delle diverse abilità;
- b) la realizzazione di servizi e progetti innovativi personalizzati e finalizzati alla realizzazione della vita indipendente, anche in alloggi e civili abitazioni; di soluzioni abitative autonome e parafamiliari; di comunità alloggio protette per le persone con disabilità gravi;
- c) i servizi di sostegno e consulenza ai familiari delle persone con disabilità;
- d) i servizi d'informazione e formazione ai familiari delle persone con disabilità, valorizzando l'apporto a tal fine di persone con disabilità;
- e) la promozione d'interventi specifici a sostegno della genitorialità della persona con disabilità;
- f) la promozione del diritto alla salute e ad una buona qualità di vita delle persone con disabilità, sia mediante percorsi e protocolli operativi di cura della persona in tutte le sue dimensioni che rafforzino la continuità tra ospedale e territorio, sia attraverso l'istituzione di percorsi specifici che facilitino l'accesso ai servizi di cura e di riabilitazione anche mediante servizi di accompagnamento ai luoghi di erogazione delle prestazioni;
- g) la promozione del diritto all'istruzione e alla formazione quale presupposto per il pieno sviluppo della sua personalità e per la piena integrazione sociale;
- h) la promozione del diritto al lavoro in condizioni di eguaglianza formale e sostanziale e di pari opportunità;
- i) la promozione di strumenti e il coordinamento di progetti finalizzati alla continuità dell'assistenza dopo il venir meno dei caregivers familiari (dopo di noi);
- j) l'adeguamento, fermo restando il diritto della persona disabile a vivere nel proprio contesto abitativo sociale e relazionale, dei servizi semiresidenziali e residenziali esistenti sul territorio per le situazioni nelle quali non è ancora possibile una soluzione di maggiore integrazione sociale, valorizzando anche in tal caso la personalizzazione degli interventi e salvaguardando in particolare la dimensione contenuta delle strutture residenziali;

- k) le forme di coordinamento stabile con i soggetti istituzionali e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo e vita indipendente delle persone con disabilità;
- l) le forme di agevolazione per garantire l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi;
- m) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti e ausili tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l'inserimento sociale e professionale;
- n) le azioni volte a garantire l'accessibilità in tutte le sue dimensioni e il superamento delle barriere fisiche, sociali, economiche e culturali, anche con riguardo alla possibilità di essere adeguatamente informati sugli atti delle amministrazioni pubbliche;
- o) la promozione di politiche a vantaggio delle persone con disabilità visiva, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi volti al recupero dell'autonomia personale tramite animali da compagnia ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

3. Il piano sanitario e sociale regionale integrato indica le procedure di accesso delle persone con disabilità ai relativi percorsi di assistenza personale, anche sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la vita indipendente.

4. La Regione Toscana disciplina con regolamento l'erogazione di contributi finalizzati ai percorsi di assistenza personale e domiciliare per le persone con disabilità.

5. Nell'ambito della programmazione regionale e zonale sono individuati gli elementi atti a prevenire forme di esclusione sociale.

ART. 4

Attività informativa e di sensibilizzazione

1. La Regione Toscana promuove l'attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità, anche tramite iniziative da realizzarsi in ambito scolastico.

2. Nell'ambito della propria attività istituzionale, la Regione garantisce l'accessibilità, anche telematica, del materiale da essa prodotto.

TITOLO II Eguaglianza sostanziale delle persone con disabilità

ART. 5

Diritto alla salute

1. La Regione Toscana riconosce e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto delle persone con disabilità di godere senza discriminazioni del migliore stato di salute possibile, e adotta tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso e la continuità dei servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione.

2. La Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina con Regolamento, nel pieno rispetto dell'evidenza scientifica, le modalità di sperimentazione di percorsi terapeutici per una migliore tutela del diritto alla salute di persone con disabilità grave, predisponendo anche idonei strumenti di valutazione di processo e di esito .

3. La Regione Toscana riconosce e garantisce, nel quadro normativo vigente, il consenso libero e informato della persona con disabilità sottoposta a cure mediche.

4. La Regione, al fine di prevenire l'aggravamento della disabilità o l'insorgenza di ulteriori disabilità, garantisce l'accesso a servizi di diagnosi precoce e screening delle disabilità, anche attraverso la istituzione e il rafforzamento di reti territoriali per l'individuazione precoce, in particolare dei disturbi dello spettro autistico e di sordità o ipoacusia, il potenziamento di Centri di riferimento ad alta specializzazione e dei Presidi di riferimento per le malattie rare, e la fruizione tempestiva di interventi appropriati e individualizzati.

5. La Regione garantisce alle persone con disabilità pari accesso alle cure ospedaliere e presso i servizi sanitari generali e specialistici, sia eliminando ogni barriera alla fruibilità e all'assistenza, sia riducendo i tempi d'attesa mediante l'istituzione di percorsi dedicati, sia infine attraverso gli accomodamenti ragionevoli necessari a ottimizzare i percorsi diagnostici e assistenziali in ambiente ospedaliero e in particolare nelle unità operative di emergenza.

ART. 6

Diritto all'istruzione e alla formazione

1. La Regione Toscana riconosce e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo all'art. 24 della Convenzione ONU, il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, secondo le modalità disciplinate dalla legge dello Stato, dal presente Testo unico, dalla L.R. n. 32/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, e in conformità in particolare alla normativa statale circa i bisogni educativi speciali, la necessità di prevedere, per la persona con disabilità, percorsi integrati nel corpo studentesco, quale condizione imprescindibile di comprensione e di arricchimento reciproco.

2. L'inserimento scolastico degli studenti con disabilità è oggetto di specifici Protocolli fra Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

La Regione Toscana, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, definisce le modalità di realizzazione di azioni di sistema per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e per il relativo finanziamento, ivi compresi servizi di supporto allo studio anche domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuità dell'inclusione scolastica.

3. La Regione stabilisce con regolamento le modalità di assegnazione dei contributi agli enti locali competenti, in ordine al finanziamento degli interventi a favore del diritto allo studio per gli studenti con disabilità.

4. La Regione Toscana può attivare accordi di collaborazione con altri soggetti per azioni progettuali a favore di bambini ed adolescenti con disabilità e per modalità di finanziamento e di realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema e operatori delle scuole sul tema della disabilità e dello sviluppo delle abilità.

5. La Regione promuove e valorizza tutte le possibilità di inserimento di studenti disabili in percorsi di orientamento e di alternanza scuola lavoro, volti ad individuare possibilità di inserimento lavorativo o di frequenza di percorsi di alta formazione e universitari.

6. La Regione Toscana, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, disciplina con regolamento le modalità di sperimentazione di azioni di sistema per l'inclusione degli studenti con disabilità e il relativo finanziamento, garantendone la costante valutazione di processo e di esito.

7. Nell'ambito delle competenze regionali, l'offerta di percorsi formativi è volta a promuovere la completa integrazione della persona con disabilità, mirando a soddisfare in modo eguale le richieste e nel rispetto della parità di genere, tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, in particolare con disabilità dell'apprendimento.

8. La Regione promuove la stipula di appositi protocolli con le Università al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilità.

9. Con regolamento vengono stabilite le modalità di programmazione e di finanziamento di azioni progettuali a favore degli studenti con disabilità, garantendone la valutazione di processo e di esito. Lo stesso regolamento disciplina la procedura per la stipula di accordi di collaborazione fra la Regione Toscana e altri soggetti al fine di predisporre azioni progettuali a favore degli studenti con disabilità, nonché le modalità di finanziamento e di realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema e operatori delle scuole di ogni ordine e grado.

10. La Regione Toscana, riconoscendo l'importanza della disponibilità, a prezzi contenuti, di libri e materiali culturali in formato braille, disciplina con regolamento regionale il funzionamento e le modalità di finanziamento della Stamperia Braille di Firenze.

11. La Stamperia Braille cura in particolare:

- a) l'ampliamento della produzione di testi rivolti anche agli ipovedenti con produzione di testi ingranditi che necessitano di stampa personalizzata, che tenga conto di specifiche accertate dal Centro di Iprovisione avente sede presso IOT di Firenze;
- b) la consulenza ad enti formativi per progetti di formazione per corsisti interessati ad esperienze specialistiche di grafica tattile;
- c) la produzione di libri in chiaro e scuro a sostegno del benessere dei bambini in ospedale;
- d) l'attivazione di una collaborazione tra le Strutture Regionali (Stamperia Braille-Scuola Cani Guida) e il Centro di Consulenza Tiflodidattica tesa al sostegno alle famiglie, attraverso indicazioni tiflopedagogiche diversificate per favorire la massima integrazione dell'utente nell'intero percorso educativo e riabilitativo finalizzato al raggiungimento di un benessere che migliori la qualità della vita della persona con disabilità visiva, nel suo contesto familiare, scolastico, ludico e sociale.

ART. 7

Diritto al lavoro delle persone con disabilità

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla l. 12 marzo 1999, n. 68, garantisce il diritto delle persone con disabilità ad un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato, all'interno di un mercato del lavoro che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.

2. Fermo restando l'impegno per l'istruzione delle persone con disabilità, la Regione promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale del lavoro, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità non scolarizzate, prevedendo progetti di formazione e inserimento specifici.

3. La Regione promuove il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro statali e territoriali, ed incentiva l'attivazione di percorsi formativi

specifici, di contratti di apprendistato e di tirocini retribuiti, anche con tutoraggio, per i giovani con disabilità.

4. In ordine al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione Toscana utilizza lo strumento del collocamento mirato, volto a conciliare le esigenze dei lavoratori con disabilità e quelle dei datori di lavoro.

5. La Regione promuove la formazione di figure professionali qualificate in grado di svolgere attività di consulenza e mediazione, al fine di garantire il pieno dispiegarsi delle opportunità di collocamento per le persone con disabilità; la Regione promuove in particolare l'accesso di persone con disabilità a questo tipo di formazione e profilo professionale.

6. La Regione garantisce la massima trasparenza nelle politiche di cui al presente articolo, anche attraverso la partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e degli esperti anche con disabilità alla loro definizione e la messa a disposizione in formato accessibile su un'apposita piattaforma telematica di tutti i dati ad esse inerenti.

ART. 8

Disciplina regionale dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. L'inserimento lavorativo delle persone con disabilità è disciplinato dal Titolo II, Capo II della L.R. 32/2002, dal Regolamento regionale 4 febbraio 2004 n. 7/R e dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana 31 gennaio 2005 n. 109 e successive modificazioni.

ART. 9

Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità è finalizzato al sostegno delle iniziative d'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della L. R. 32/2002, stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui all'articolo 10 del presente Testo unico, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati delle attività di sostegno finanziate con le risorse del Fondo.

ART. 10

Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.

2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5 della L.R. 32 del 2002. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della

Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle persone con disabilità.

3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.

ART. 11

Tavolo regionale permanente per il diritto al lavoro delle persone con disabilità

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, un Tavolo permanente per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, composto da Regione Toscana, UPI Toscana, associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali e Associazioni rappresentative delle persone con disabilità ed esperti anche con disabilità.

2. Il Tavolo permanente regionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità collabora con il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione delle persone con disabilità e la Commissione regionale tripartita.

3. Il Tavolo permanente regionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità verifica lo stato di attuazione della l. 68/1999 e dei diritti di cui in particolare all'art. 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in Toscana e collabora con la Giunta regionale alla stesura del rapporto annuale di cui al comma 1 dell'art.12 del presente T.U.

ART. 12

Raccolta dati sull'istruzione e sull'attività lavorativa delle persone con disabilità

1. La Giunta regionale, sentito il Tavolo di cui all'art. 11 presenta al Consiglio, ogni anno, un rapporto sull'istruzione e sulla situazione lavorativa delle persone con disabilità in Toscana.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è pubblicato in formato accessibile sul sito internet della Regione Toscana.

Titolo III

Accertamento della condizione di disabilità

ART. 13

Accertamento della condizione di disabilità

1. Ferma restando la normativa circa le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione, l'accertamento della condizione di disabilità è svolto in ogni caso con modalità tali da non ledere la dignità della persona sottoposta a valutazione.

2. Nel promuovere una concezione globale dell'influenza della disabilità sulla vita della persona come attuazione del dettato costituzionale, la Regione Toscana nell'accertamento della condizione di disabilità fa propri i principi dell'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF e ICF-CY).

3. Nel quadro della normativa statale e regionale, l'accertamento e la valutazione della disabilità si basano in particolare:

- a) sulla valutazione dei contesti nei quali la persona opera;
- b) sull'orientamento alla definizione di una progettazione personalizzata e all'erogazione di interventi finalizzati all'inclusione sociale, scolastica e lavorativa.
- c) su una forma integrata di interventi e servizi sociali garantito da Regione ed enti locali.

ART. 14

Accertamento della condizione di disabilità

1. La presente legge disciplina la procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità di competenza delle aziende unità sanitarie locali (ASL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei comuni disciplinate dalla normativa vigente in materia di verifica dell'accertamento sanitario effettuato dalle aziende ASL e di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche e di altri benefici. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e nei relativi provvedimenti attuativi.

2. La Regione promuove, come fase fondamentale del percorso assistenziale, una valutazione complessa dello stato di disabilità comprendente, oltre ai profili medico-legali, l'interesse degli aspetti sociali e relazionali e delle aspirazioni della persona coinvolta. A tal fine promuove il coordinamento tra i diversi sistemi di valutazione della disabilità.

3. Ferma restando la possibilità d'introdurre altre definizioni, anche alla luce dell'evolversi delle conoscenze e delle istanze concernenti la disabilità, ai fini del presente testo unico la condizione di disabilità comprende: lo stato d'invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289).

4. Mediante la procedura di cui al comma 1, è attestata inoltre, ove richiesta, la condizione di disabilità ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ART. 15

Commissione unica di accertamento della condizione di disabilità

1. L'accertamento sanitario di cui all'art. 14 è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione costituita con atto del direttore generale dell'azienda ASL, di seguito denominata commissione; essa rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da:

- a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda ASL, specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente della commissione;
- b) da un medico dipendente o convenzionato dell'azienda ASL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;
- c) un medico di fiducia della persona esaminata;
- d) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria cui appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).
- e) un medico dell'INPS quale componente effettivo.

2. Per gli accertamenti di cui alla l. 104/1992, alla l. 68/1999 ed al d.p.c.m. 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.

3. Quando l'accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla l. 68/1999, il membro di cui al comma 1, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.

4. La commissione, prima della deliberazione, deve ascoltare la persona sottoposta ad accertamento o un'altra persona da essa delegata.

5. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta di chi venga sottoposto ad accertamento, una persona di sua fiducia.

6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. La deliberazione della commissione è motivata. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare o ospedaliero, al componente di cui al comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d) di partecipare all'accertamento. La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.

7. La partecipazione ai lavori della commissione dei membri di cui al comma 1, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.

8. Al membro di cui al comma 1, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un'indennità per ogni visita espletata e definita nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le funzioni di segreteria della commissione vengono svolte da un dipendente dell'azienda ASL appartenente al ruolo amministrativo.

ART. 16

Accertamento, revisione e ricorso amministrativo

1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda ASL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'articolo 6, comma 3 bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal d.p.c.m. 185/2006.
2. Nei casi in cui il soggetto sottoposto all'accertamento di cui al comma 1, sia dichiarato rivedibile, la commissione effettua la visita di revisione sulla permanenza della condizione di disabilità entro i primi dieci giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell'accertamento.
3. Qualora la condizione del soggetto interessato risulti tale da comportare la perdita o la modifica del diritto ai benefici di legge, la commissione ne dà comunicazione al competente ufficio INPS ed al comune competente entro i primi quindici giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell'accertamento.
4. Nel caso in cui il soggetto interessato non si presenti alla visita, la commissione provvede ad una nuova convocazione entro i successivi tre mesi. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla nuova convocazione senza un giustificato e comprovato motivo, la domanda perderà efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.
5. Avverso le decisioni della Commissione unica di accertamento della disabilità è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso all'Assessorato al Welfare della Regione Toscana per motivi di legittimità e di merito.
6. L'Assessorato, valutata la fondatezza del ricorso, lo invia al Comitato di garanti di cui al comma 7 che, sentito il ricorrente e il presidente della Commissione, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
7. Il Comitato di garanti di cui al comma 7 è composto da tre membri, nominati dal Presidente della Giunta Regionale per tre anni non rinnovabili, scelti tra professionisti di comprovata esperienza in ambito medico sentite le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
8. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi.
9. Qualora l'Assessorato accolga il ricorso, rimette gli atti ad una nuova Commissione composta ai sensi dell'art. 15, che provvede alla nuova valutazione nei successivi venti giorni.
10. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
11. Restano ferme le competenze delle commissioni mediche di verifica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

ART. 17**Semplificazione delle procedure**

1. La Regione, anche tramite apposite intese con gli enti titolari delle funzioni in materia, predispone una procedura informatizzata per la trasmissione in via telematica dei verbali di accertamento sanitario e di revisione dell'accertamento dalle aziende ASL alle commissioni mediche di verifica di cui all'art.15, nonché ai Comuni per gli adempimenti di competenza.
2. La predisposizione della procedura informatizzata di cui al comma 1, avviene nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali), e nell'ambito dell'implementazione della rete telematica della Regione Toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana).
3. La Giunta regionale promuove intese con gli enti locali e le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l'accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone con disabilità.

Titolo IV Accessibilità**Capo I****Misure di accessibilità****ART. 18****Definizione e misure di accessibilità**

1. La Regione Toscana adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura volta a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico.
2. Nell'ambito della più vasta azione di formazione professionale, in attesa di una riallocazione di tali funzioni le Province promuovono e realizzano, anche in collaborazione con le Associazioni di tutela delle persone con disabilità più rappresentative e con la maggiore competenza settoriale operanti sul territorio, azioni formative sulle problematiche della progettazione per l'accessibilità, rivolte a coloro che intervengono direttamente sia nel ruolo di progettisti che in quello di autorizzazione e vigilanza.

ART. 19**Eliminazione delle barriere all'accessibilità**

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili), della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e del DPR 24 luglio 1996, n. 503, il presente Testo

unico detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e sensoperceptive al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività.

2. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute all'interno delle specifiche leggi di settore definendo regole e modalità per il soddisfacimento della domanda sociale relativa all'accessibilità e mobilità territoriale.

3. Ai fini delle disposizioni del presente T.U. per ambiente costruito s'intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture e arredi, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.

4. La disciplina dettata dal presente T.U. disciplina l'attività dei soggetti pubblici e privati atta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale, comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali.

ART. 20

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Titolo si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.

2. In particolare le norme contenute nel presente Titolo si applicano:

- a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
- c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
- d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
- e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alle costruzioni di cui al D.P.R. 503/1996;
- f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
- g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
- h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
- i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.

3. L'esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture di cui al precedente comma sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 21

Normativa tecnica

1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all'art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 118/71 ed al DPR 503/96 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni

tecniche del DM 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del comma 2 dell'art. 1, della legge n. 13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni per gli edifici privati, nonché alle istruzioni tecniche emanate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modificazioni ed alla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.

2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all'adeguamento degli stessi alle norme della presente legge.

ART. 22

Competenze regionali

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, la Regione si pone l'obiettivo di eliminare ogni tipo di barriera in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza, in prospettiva di una totale accessibilità alle persone con disabilità.

2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 20 del presente Testo Unico, secondo il procedimento di cui al Capo II del presente titolo, una quota di risorse determinata in relazione:

- a) ai dati demografici;
- b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;
- c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l'eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità.

3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 24, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio – assistenziali e socio - sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.

5. Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse la Regione verifica che nei vari programmi e piani relativi alle politiche regionali di settore sia assicurata l'integrazione con gli indirizzi contenuti nel PISR in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 23

Progetti sperimentali per l'abbattimento delle limitazioni all'accessibilità

1. Ferma restando la garanzia dei diritti connessi all'accessibilità e che la Regione promuove la sperimentazione esclusivamente come mezzo per aumentare la tutela dei diritti, la Giunta Regionale promuove e cura particolari progetti innovativi, basati su strumenti di evidenza scientifica di processo e di esito, che abbiano rilievo regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali o altri soggetti di diritto pubblico e privato.
2. A tal fine la Giunta Regionale assume le eventuali intese, convenzioni, accordi di programma con tali soggetti e con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità con le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico.
3. La Regione Toscana attiva specifici accordi di programma con enti e società di gestione delle telecomunicazioni, enti e società preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma, ferro nonché società di gestione di strutture aeroportuali e portuali al fine di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto urbano ed extraurbano e con lo scopo di definire eventuali prototipi e soluzioni conformi relative all'accessibilità delle principali stazioni, aree di sosta, zone aeroportuali e portuali; per quanto riguarda le strutture portuali, dovrà essere garantita l'accessibilità a chi vi approdi.

ART. 24

Competenze dei Comuni

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Testo unico, i Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l'attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondo quanto indicato dalla legge dello Stato e dal presente Testo unico.
2. I Comuni inoltre, prima dell'approvazione del bilancio di Previsione ed in ogni caso entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, provvedono ad approvare i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Per l'elaborazione e la realizzazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche i Comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente dell'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla base degli indirizzi e delle priorità indicati dal PISR ai fini della loro approvazione nei piani di zona secondo le procedure previste all'art. 11 della LR 72/97 e dallo stesso Piano integrato sociale regionale.
4. Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità più rappresentative e quelle con la maggiore competenza settoriale operanti sul territorio, oltre agli esperti anche con disabilità, per la verifica dei risultati degli interventi realizzati.
5. Nel caso in cui un Comune non adotti il Piano entro il termine di cui al comma 2, la Regione ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di novanta giorni, adotta il provvedimento.

6. Ciascun Comune, in sede di rilascio delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all'articolo 21.

7. Le concessioni edilizie non possono essere rilasciate qualora i singoli progetti non si conformino alle prescrizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Nella relazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il progettista abilitato assevera la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere e degli interventi alla normativa tecnica di cui all'art. 21. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 17 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 52/1999. Per quanto concerne la disciplina della SCIA, si applica l'art. 79 della L.R. 1/2005 e ss. modificazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi quinto e settimo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.

10. Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, ove necessari per il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili si applica l'art. 43 della L. R. 1/2005 e successive modificazioni.

Capo II

Contributi regionali per l'accessibilità delle civili abitazioni ove risiedano persone con disabilità

ART. 25

Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità

1. Alla concessione dei contributi di cui al presente Titolo provvedono i Comuni, secondo le disposizioni del presente capo.

2. I Comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui al presente Titolo.

3. I Comuni che si associano ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'atto associativo disciplinano, tra l'altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento di cui all'art. 27 del presente T.U. Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata.

4. I Comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contributi.

ART. 26**Interventi ammessi ai contributi regionali**

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti:

- a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone con disabilità con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo accertate secondo le modalità previste dal presente T.U.;
- b) condominî di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).

ART. 27**Regolamento regionale relativo alle domande di contributo**

1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente capo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone con disabilità parità di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui al presente Titolo, sono disciplinati con Regolamento:

- a) criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione:
 - a1) alla gravità della disabilità accertata;
 - a2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo;
- b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione:
 - b1) al costo complessivo dell'intervento;
 - b2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;

modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.

ART. 28**Piani per l'accessibilità**

1. I Comuni predispongono programmi operativi d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della L 41/1986 e della L 104/1992, anche avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.

2. Gli Enti e le Società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predispongono un programma di adeguamento alle disposizioni della presente legge sui beni immobili di loro proprietà.

3. I programmi di cui al secondo comma vengono inoltrati al Sindaco per la predisposizione dei programmi di cui al primo comma.

4. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a) rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all'accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;

- b) relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all' art. 20 e definisce le priorità d'intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell' art. XY;
- c) schede tecniche riferite ai singoli interventi con l'indicazione dell'entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
- d) relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione dei modi con i quali s'intende far fronte alle spese.

5. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i Comuni destinano il 10% dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle SCIA, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati alle persone con disabilità.

6. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è vincolata all'inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi riferiti al campo d'applicazione della presente legge.

7. Per l'elaborazione dei programmi d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche i Comuni si avvalgono della collaborazione delle Associazioni di tutela delle persone con disabilità più rappresentative e quella con la maggiore competenza settoriale operanti sul territorio, oltretutto di esperti anche con disabilità.

ART. 29

Sanzioni

1. Per gli interventi di cui al presente Titolo, eseguiti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente T.U. si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.

2. Il Sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando la demolizione o la restituzione in pristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco rilascia la concessione in sanatoria che, comunque, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia.

3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco ne ordina l'esecuzione.

4. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previsti da norme vigenti il Sindaco nei casi di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al quarto comma dell' art. 28, irroga una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

5. Le somme introitate dal Comune derivanti da riscossioni di sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti sono destinate alla realizzazione dei programmi previsti dall' art. 28.

ART. 30

Norme finanziarie relative all'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all' articolo 9 della l.r. 72/1997 così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42.

2. Il programma finanziario di cui all' articolo 9, comma 4 della l.r. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio- sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'articolo 24 del presente T.U.

ART. 31

Accessibilità e governo del territorio

1. Ai fini della disciplina del governo del territorio, si applicano la L.R. 1/2005 e i relativi regolamenti di attuazione, con le rispettive successive modificazioni.

Capo III

Libertà di movimento e mobilità personale

ART. 32

Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico

1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e dal DPR 503/96.

2. I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi alle norme relative all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche contenute nella vigente normativa dell'Unione europea.

ART. 33

Programma di adeguamento del trasporto pubblico

1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 503/96 , predispongono annualmente programmi specifici per l'adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi. Tali programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e in conformità alle indicazioni del Programma regionale e provinciale dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello comunale.

2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e all'art. 32.

3. È fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 2 di adeguare il parco veicoli; la maggiore percentuale di veicoli accessibili fra quelli presenti nel parco veicoli costituisce elemento di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti regionali.

4. I programmi e piani comunali per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 e successive modificazioni.

5. Al fine di garantire la mobilità delle persone con disabilità i Comuni con più di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono in un'area metropolitana approvano progetti specifici di mobilità che assicurino un miglioramento della qualità della stessa.

6. A tal fine devono essere previste:

- a) dotazione minima del 10% di taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;
- b) tariffe agevolate per le persone con disabilità;
- c) esenzione dal pagamento della tariffa per l'accompagnatore della persona con disabilità;
- d) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;
- e) con l'obiettivo di estendere ad ogni linea tali caratteristiche, realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono essere individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi.

ART. 34

Superamento della necessità di preavviso

1. Riconoscendo l'importanza, ai fini del godimento del diritto costituzionale di libera circolazione per le persone con disabilità, del superamento della necessità di preavviso, il Programma di cui al precedente articolo prevede modalità e tempi dell'adeguamento dei vettori di trasporto passeggeri al loro utilizzo da parte della persona con disabilità senza preavviso.

ART. 35

Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi

1. La Giunta regionale all'atto di deliberare i provvedimenti per l'acquisto del materiale rotabile destinato al miglioramento del sistema di trasporto pubblico, privilegia i veicoli che presentano le caratteristiche rispondenti ai requisiti della presente legge e alle sue successive disposizioni attuative.

ART. 36

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali e contributo per l'adattamento dei veicoli

1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, tabella A, parte II, n. 31, da parte di:

- a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli relativi ai comandi guida sia quelli relativi all'allestimento interno o della carrozzeria per agevolare il trasporto di persone con disabilità disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. 2. Gli adattamenti per la guida, devono essere prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice della strada e annotati sulla patente speciale di guida;
- b) persone con disabilità grave e rilevante limitazione della capacità di deambulazione o che abbiano subito delle amputazioni;
- c) soggetti con limitazione della capacità di deambulazione che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento;
- d) soggetti non vedenti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento;
- e) soggetti sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- f) soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

3. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1 sono effettuati dalla commissione di cui all'art. 15 del presente Testo unico.

4. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

5. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch'esso da utilizzare per la guida od il trasporto dei soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.

6. Il beneficiario dell'esenzione può chiedere il trasferimento della stessa su altro veicolo di sua proprietà, con l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3 della L.R. 49/2003.

7. Tale trasferimento è ammissibile anche nel caso in cui il veicolo che fruisce dell'esenzione cessa di essere di proprietà del beneficiario entro quindici giorni dall'acquisto del veicolo nuovo.

8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione.

9. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica il Regolamento 03 gennaio 2005, n. 10/R.

10. La Regione, al fine di migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione e favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, concede contributi per l'adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità.

11. Gli interventi ammissibili e finanziabili con le risorse di cui alla presente legge si riferiscono a modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo.

12. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione.

13. Hanno titolo a chiedere i contributi di cui al presente articolo anche coloro che abbiano con la persona con disabilità rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

14. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:

a) i criteri e le modalità di accesso ai contributi pari al venti per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti stabiliti dal comma 15;

b) il modello e le modalità delle domande per la richiesta di contributi di cui alla presente legge;

c) le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande, tra le quali:

1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

2) dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità di cui all'articolo 2;

3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti;

4) attestazione della specifica disabilità del soggetto;

5) dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, dalla quale risulti il rapporto di parentela o convivenza.

15. I contributi di cui al presente articolo:

a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente;

b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell'intervento stesso. E' possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio, nel caso in cui il veicolo oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale può essere richiesto nel quadriennio ed è erogabile al netto del rimborso assicurativo.

16. Per l'adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in 10.000,00 euro sul quale è previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta.

ART. 37**Cani-guida per non vedenti**

1. Per promuovere la mobilità e l'autonomia delle persone con disabilità anche per mezzo dell'impiego di cani-guida, la Regione Toscana disciplina con Regolamento le modalità di funzionamento e gestione della Scuola nazionale cani guida per ciechi, i criteri di assegnazione dei cani-guida, le modalità di finanziamento relative all'allevamento, alle cure veterinarie e alla riproduzione dei cani, nonché l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale per le persone inserite in percorsi assistenziali che prevedano l'utilizzo di cani-guida.

2. La Scuola provvede altresì:

- a) alla sperimentazione ed assegnazione di ausili tecnologici, anche in integrazione dei cani guida, per migliorare la mobilità dei disabili visivi;
- b) all'insegnamento di tecniche finalizzate al miglioramento dell'orientamento, della mobilità e dell'autonomia personale;
- c) in collaborazione con la Stamperia Braille, all'organizzazione di attività didattiche in collaborazione con le scuole per diffondere la conoscenza degli ausili e delle azioni di sostegno a favore dei disabili visivi;
- d) all'attività di formazione e consulenza verso altri operatori pubblici e privati nell'ambito delle materie di competenza;
- e) alla promozione di campagne di sensibilizzazione alle problematiche dei disabili visivi;
- f) ad attività didattiche e divulgative in materia di tutela degli animali, cura e corretta tenuta del cane.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, si disciplinano le modalità di intesa fra Regione e associazioni del Terzo settore, al fine di promuovere percorsi progettuali per l'utilizzo di cani-guida e di animali per attività di assistenza.

4. Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, si applica in via transitoria il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 ottobre 2013, n. 58/R.

ART. 38**Trasporto sociale**

1. La Regione Toscana definisce con regolamento le modalità di stipula di accordi con soggetti del Terzo settore per l'istituzione e la fruizione dei servizi di trasporto sociale.

2. La Regione promuove intese con gli Enti locali per l'implementazione dei servizi di trasporto sociale.

Titolo V
Vita indipendente

ART. 39
Diritto alla vita indipendente

1. In coerenza con l'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Regione Toscana riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone. La Regione Toscana promuove l'adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di eguaglianza, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere;
- b) le persone con disabilità abbiano comunque accesso ad una serie di servizi a domicilio o, solo qualora strettamente indispensabile, in strutture residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società; il contributo per l'assistenza personale non preclude la possibilità di ottenere ulteriori forme d'intervento o servizio di sostegno.

ART. 40
Programmazione degli interventi per la vita indipendente

1. La programmazione degli interventi per la vita indipendente deve essere ricompresa all'interno del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005.

2. Nell'ambito di quanto previsto nel presente Titolo e in attesa di successivi interventi legislativi per implementarlo, sono in particolare assunti come criteri per l'attivazione, l'accesso e la modulazione dei servizi e delle prestazioni secondo standard uniformi. Tali standard sono connessi al riconoscimento ed alla valutazione della condizione di disabilità intesa come rischio o costanza di esclusione sociale e di assenza di pari opportunità, con attenzione alla necessità di sostegno intensivo nelle situazioni in cui questo venga richiesto. Le azioni di cui al presente comma comportano la definizione di un budget integrato di progetto con chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione e monitoraggio degli interventi.

3. Al fine di garantire una corretta informazione sul funzionamento dei servizi e delle forme di tutela, la Regione prevede il finanziamento di processi formativi, tenuti da persone con disabilità, in favore delle persone con disabilità e dei loro familiari per l'accrescimento della consapevolezza rispetto alle proprie scelte.

ART. 41
Integrazione socio-sanitaria

1. La Regione Toscana tutela il diritto alla salute e all'assistenza delle persone con disabilità nella prospettiva dell'integrazione socio-sanitaria, come definita dalla L.R. 41/2005 e successive modificazioni, garantendo l'accessibilità e la continuità dei percorsi di assistenza.

2. La Regione promuove, d'intesa con gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, forme organizzative che prevedano l'esistenza di un punto unico di accesso (PUA) quale

interfaccia unica per la definizione di un progetto personalizzato di interventi integrati socio sanitari attraverso il coinvolgimento attivo della persona con disabilità nella pianificazione del progetto riabilitativo e abilitativo.

3. La Regione sviluppa misure atte ad assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi nella comunità in cui vivono, comprese le aree rurali, attraverso la mappatura e l'identificazione della rete dei servizi disponibili sul territorio.

ART. 42

Abilitazione e riabilitazione

1. La Regione Toscana riconosce il diritto di chi sia affetto da menomazioni, anche sopravvenute o transitorie, tali da determinare una disabilità e un'alterazione della sua autonomia e partecipazione alla vita sociale, a ricevere un trattamento di abilitazione o riabilitazione fisica, psichica, sociale e lavorativa adeguato alla sua specifica condizione secondo un progetto personalizzato, in conformità con la legge 833/1978, con la legge n. 104/1992, con la legge n. 328/2000 e nel quadro dell'art. 26 convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

2. Con riabilitazione si definisce un processo continuo, globale che mira all'inclusione alla partecipazione sociale della persona con disabilità, anche attraverso:

a) l'attivazione di un insieme coerente di misure sul piano personale e collettivo, inserite in un progetto riabilitativo che consenta di attivare organicamente le risorse con efficacia ed efficienza;

b) l'applicazione di strategie basate sull'evidenza e di procedure di audit clinico per identificare le diverse componenti della diagnosi, della valutazione funzionale che consideri sia la persona e la sua condizione di salute sia l'ambiente in cui la persona vive;

c) la valorizzazione e la promozione delle risorse abilitative e riabilitative esistenti, con l'obiettivo della miglior qualità per il paziente, in termini di efficacia e accessibilità, garantendogli la possibilità di accedere ad ogni struttura accreditata dalla Regione.

3. Ai fini del presente Testo unico, si definisce abilitazione quel processo che persegue l'obiettivo di stimolare la comparsa di competenze nuove e di prevenire e limitare le regressioni funzionali controllandone l'evoluzione attraverso l'adattamento funzionale e comportamentale e il miglioramento della qualità della vita.

4. La Regione fornisce appropriati servizi abilitativi e riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità in maniera coordinata e all'interno di un programma, che ha lo scopo di migliorare l'inclusione, la partecipazione, il benessere e la realizzazione delle persone sul piano fisico, sociale, formativo, psicologico e lavorativo, favorendo l'inserimento in attività utili e significative per la persona e per la società.

5. Per definire il percorso abilitativo o riabilitativo personalizzato, la regione promuove l'adozione del modello di classificazione ICF (International Classification of Functions) dell'OMS, promuovendo il superamento del riferimento alla singola malattia o disabilità, si codifica la funzione e si prende in considerazione l'effetto concausale dell'ambiente sul livello di attività e partecipazione della persona con disabilità.

6. In conformità con le Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione, il progetto riabilitativo personalizzato:

a) tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze della persona con disabilità e, ove necessario, dei suoi familiari, delle sue menomazioni e delle abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali e personali;

b) definisce gli esiti desiderati, e le aspettative e le priorità del paziente, dei suoi familiari e dell'équipe riabilitativa;

c) definisce il ruolo dell'équipe riabilitativa, composta da personale adeguatamente formato, rispetto alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli esiti desiderati;

d) definisce, nelle linee generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati;

7. La Regione promuove la raccolta dei dati utili al monitoraggio delle strutture abilitative o riabilitative, al fine di un uso razionale delle risorse.

8. La Regione emana, con proprio regolamento, tenuto conto delle linee guida nazionali, le linee guida regionali per i trattamenti abilitativi e riabilitativi. Con cadenza biennale, previa consultazione con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e con esperti, anche con disabilità, dei settori coinvolti, è disposta la revisione del regolamento al fine di garantirne l'aggiornamento.

ART. 43

Principi in materia di ausili, tecnologie assistive e protesiche

1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo e la disponibilità degli ausili, alle tecnologie assistive e protesiche.

2. La Regione Toscana si impegna a promuovere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata a garantire ausili per la mobilità e la comunicazione, tecnologie domotiche, robotiche e protesiche a condizioni accessibili, promuovendo la stipula di appositi protocolli con Università e centri di ricerca.

ART. 44

Catalogo regionale delle tecnologie assistive

1. La Regione Toscana, al fine di tener conto dello sviluppo delle tecnologie, emana, a cadenza biennale, previa consultazione con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e con esperti dei settori coinvolti, un regolamento con cui si definiscono gli ausili e le tecnologie la cui fornitura figura fra le prestazioni di assistenza protesica da erogare con oneri a carico del servizio sanitario regionale.

ART. 45

Tecnologie e percorso di assistenza personalizzato

1. Gli ausili e le tecnologie ricompresi le prestazioni di assistenza protesica a carico del servizio sanitario regionale devono essere ricompresi nel Piano di assistenza personalizzato.

ART. 46**Monitoraggio degli interventi**

1. Il compito di monitorare l'erogazione degli interventi realizzati tramite ausili e tecnologie assistive spetta al Direttore Generale delle Zone Distretto.

Capo II – Percorsi di avvicinamento alla vita indipendente**ART. 47****Durante e dopo di noi**

1. La Regione promuove lo sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana da parte delle persone con disabilità grave previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale delle stesse, ai sensi all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché di Percorsi Assistenziali Personalizzati ex art. 5 e 7 della LR 41/2005, applicabili a tutte le persone con disabilità secondo la definizione della L.r. n. 66/08 .

2. A tal fine, la Regione avvia la predisposizione di una gamma di servizi e di strutture residenziali innovativi, fra cui piccole comunità alloggio, case-famiglia, unità di vita con sostegno e altre soluzioni abitative che permettano alle persone di cui all'articolo 1, lettera a) di vivere, in totale o in parziale autonomia, nella propria casa o in un ambiente che ne riproduca le condizioni abitative.

3. Quanto previsto dal comma precedente determina, in ogni caso, l'attivazione di un percorso di vita indipendente, per quanto possibile, all'interno di contesti di inclusione sociale in conformità con le necessità e le scelte individuali e inserite nel progetto individuale ai sensi all'articolo 14 della l.n. 328/2000, in vista del venir meno delle capacità della famiglia di far fronte alle necessità di sostegno, di educazione e di abilitazione permanente, e di rafforzare attivamente l'inclusione e la partecipazione della persona con disabilità.

4. Gli interventi di cui al comma 2 possono consistere nella ristrutturazione della precedente abitazione familiare, permettendo alla persona con disabilità di rimanere in tale ambiente con il sostegno e gli accomodamenti ragionevoli di cui necessita per vivere in modo indipendente, da sola o insieme ad altre persone con o senza disabilità.

5. Tutte le misure di cui al presente articolo vengono adottate prioritariamente per attivare processi di de-istituzionalizzazione per il rientro o mantenimento della persona con disabilità al proprio domicilio o per l'inserimento della stessa in microcomunità, che riproducano l'ambiente familiare, in conformità con il progetto individuale delle stesse, ai sensi all'articolo 14 della l.n. 328/2000, e con i Percorsi Assistenziali Personalizzati di cui agli articoli 5 e 7 della L.R. 41/2005

ART. 48**Requisiti minimi strutturali e standard qualitativi dei servizi per il dopo di noi**

1. Le strutture residenziali di cui all'art 47 devono uniformarsi a requisiti minimi incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione, e adottare standard qualitativi incentrati sulla valutazione dei risultati per la in termini di inclusione sociale, partecipazione alla vita della comunità e qualità della vita della persona con disabilità

2. La Regione promuove la costituzione e gestione delle strutture innovative di cui all'art. 47, anche favorendo la costituzione di Fondazioni di Partecipazione che garantiscano la sostenibilità economica della gestione delle stesse.

TITOLO VI

Partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e sportiva

ART. 49

Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale

1. La Regione adotta misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale non solo a loro vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società

2. La regione stipula protocolli con Enti lirici, associazioni rappresentative delle professioni di gestione dello spettacolo ed ogni altra espressione culturale associativa, volti a prevedere che in tutte le manifestazioni culturali o ricreative in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso, la persona che in quel momento sta svolgendo mansioni di assistente personale o di accompagnatore della persona disabile entri gratuitamente, e che in associazioni o circoli dei quali la persona con disabilità sia socio, la persona che in quel momento sta svolgendo mansioni di assistente personale o di accompagnatore possa accedere anche se non socio dello stesso.

ART. 50

Partecipazione delle persone con disabilità ad attività artistiche

1. La Regione promuove la partecipazione delle persone con disabilità a tutte le attività culturali, stipulando intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati del settore.

2. La Regione Toscana promuove la partecipazione delle persone con disabilità a laboratori e progetti che intendano incentivare la loro partecipazione alla vita culturale.

3. L'erogazione di finanziamenti per i progetti di cui al comma 2 è disciplinata da un apposito regolamento regionale.

ART. 51

Accessibilità dei beni culturali e dei siti d'interesse turistico

1. La Regione promuove, anche attraverso convenzioni e accordi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e con enti pubblici e privati, la possibilità per le persone con disabilità di fruire dei beni culturali presenti nella Regione stessa.

2. La Regione riconosce il diritto della persona con disabilità all'accesso ai luoghi d'interesse turistico, ivi compresa la piena fruizione degli stabilimenti balneari così come definiti all'art. 69 e ss. della L. R. 42/2000 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di turismo), e ne promuove la piena attuazione.

ART. 52

Diritto delle persone con disabilità alla pratica sportiva

1. La Regione Toscana promuove il diritto delle persone con disabilità alla pratica dell'attività sportiva in ogni impianto ad essa deputato quale mezzo per il benessere psico-fisico e la partecipazione alla vita sociale, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 della Convenzione ONU.

2. La Regione promuove la piena accessibilità di stadi, piscine ed ogni altra struttura nella quale vengano ospitate attività di carattere ludico-sportivo, anche prevedendo, tramite specifici protocolli, la gratuità dell'accesso per l'accompagnatore della persona con disabilità e la predisposizione negli spogliatoi di spazi idonei a consentire l'accesso di un assistente personale di genere diverso rispetto a quello della persona con disabilità.

3. Gli obiettivi regionali in ordine alla promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità vengono programmati triennialmente nell'ambito del Piano regionale per lo sport. I finanziamenti relativi alla promozione dell'attività sportiva sono disciplinati dalla L.R. 70/2000 e successive modificazioni.

4. L'accessibilità degli impianti sportivi ricomprende, oltre alla conformità alla normativa regionale statale in ordine all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche

- la presenza di personale adeguatamente formato per la pratica sportiva con soggetti disabili;

- la disponibilità degli ausili necessari per svolgere l'attività o le attività praticabili nell'impianto.

5. La Regione Toscana, sentito il Comitato paralimpico toscano, definisce delle Linee guida per le pratiche dell'attività sportiva degli alunni con disabilità all'interno della scuola primaria e secondaria.

6. Ogni due anni la Giunta regionale, in collaborazione con il Comitato Paralimpico toscano, presenta al Consiglio regionale un rapporto sull'attuazione del presente articolo e sulle altre iniziative regionali per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità.

Titolo VII

Partecipazione alle politiche regionali concernenti la disabilità

Art. 53

Laboratorio regionale per le disabilità

1. Al fine di monitorare l'attuazione del presente Testo Unico e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sul territorio regionale toscano, è istituito, presso gli uffici della Giunta Regionale, il Laboratorio regionale per le disabilità.

2. La composizione del Laboratorio regionale è determinata con Regolamento, tenendo conto della pluralità ed eterogeneità di espressioni del settore. Relativamente alla rappresentanza delle associazioni portatrici di interesse delle persone con disabilità, il regolamento tiene conto di criteri di competenza e di maggiore rappresentanza.

Art. 54

Competenze

1. Per le finalità di cui all'art. 52, il Laboratorio regionale per le disabilità:

- a) contribuisce all'elaborazione delle scelte politiche regionali in materia di disabilità;
- b) elabora criteri d'integrazione tra le politiche per la disabilità e gli interventi previsti dal presente TU;
- c) predispose un rapporto annuale da presentare alla Giunta e al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità;
- d) cura l'integrazione dei diversi canali informativi regionali in materia di disabilità;
- e) contribuisce, quale focal point ai sensi dell'art. 11 del Codice di condotta europeo per l'implementazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, alla redazione di rapporti sull'attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità relativamente all'adeguamento delle normative, delle politiche e delle misure attuative di competenza regionale;
- f) promuove e prende attivamente parte alle attività di sensibilizzazione relativamente ai diritti delle persone con disabilità.

Art. 55

Gratuità dell'incarico

1. La partecipazione alle attività del Laboratorio regionale per le disabilità è a titolo gratuito e non può comportare alcun emolumento ulteriore rispetto al rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Laboratorio stesso.

Titolo VIII

Norme di coordinamento e abrogazioni

ART. 56

Integrazioni alla disciplina del Difensore civico regionale

1. Dopo l'art. 1, comma 2, della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il Difensore civico svolge altresì la funzione di garante delle persone con disabilità, con particolare riguardo alle attribuzioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della cui attuazione svolge attività di monitoraggio, e al Testo unico della Regione Toscana sui diritti e le politiche per le persone con disabilità. Con legge regionale sono stabilite le attribuzioni del garante tra le quali, compatibilmente con la legge dello Stato, poteri sospensivi o comunque inibitori».

ART. 57

Disposizioni abrogative e di salvaguardia

1. A partire dall'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano in particolare abrogate le seguenti disposizioni o leggi:

- Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47;
- Articoli 26 e 27 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
- Art. 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49;
- Articoli 55 e 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;
- Legge regionale 5 novembre 2009, n. 62;
- (...)

2. Restano in vigore i regolamenti e gli atti di attuazione dell'art. 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e dell'art. 6, legge regionale 5 novembre 2009, n. 62.